

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana;

VISTO l'articolo 1, comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con il quale è istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

VISTA la legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" ed, in particolare, l'articolo 4 con il quale è stata introdotta la disciplina relativa alle disposizioni anticipate di trattamento;

VISTO, altresì, l'art.1 della citata legge 22 dicembre 2017, n. 219, che riconosce ad ogni persona il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice);

VISTO il Regolamento n. UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'Amministrazione digitale;

VISTA la legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

VISTO il D.P.R. 3-11-2000 n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la nota, prot. n. 0007507-P del 2 giugno 2018, con cui il Ministero della salute ha formulato richiesta di parere facoltativo al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art.14 del Regio Decreto 1054 del 1924 e dell'art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 165 del 2001, in merito a taluni dubbi interpretativi emersi nel corso di attività di attuazione della menzionata disciplina di legge;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato n. 01991/2018 del 31 luglio 2018 emesso in esito alla Adunanza della Commissione Speciale del 18 luglio 2018;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data _____;

ACQUISITA l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

DECRETA

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 nella Banca Dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, dall'articolo 1, comma 418, della legge 27

dicembre 2017, n. 205. Sono definiti, altresì, il funzionamento e i contenuti informativi della Banca dati nazionale delle DAT nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della disciplina vigente.

2. Obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle Disposizioni anticipate di trattamento di cui all'art. 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, nonché da parte del fiduciario nominato dal disponente.
3. I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono utilizzati dal Ministero della salute esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi alle finalità di cui all'art. 4, commi 418 e 419, della legge n. 219 del 2017.
4. I soggetti di cui all'art. 3, legittimati ai sensi della disciplina vigente, trasmettono alla Banca dati nazionale le informazioni concernenti le DAT attenendosi alle modalità individuate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto quale parte integrante dello stesso.

Art. 2.

(Funzioni della Banca dati)

1. La Banca dati nazionale assolve alle seguenti funzioni:
 - a) raccolta di copia delle Disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'art. 4 della legge n. 219 del 2017, e dei relativi aggiornamenti;
 - b) raccolta della nomina dell'eventuale fiduciario nonché dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente;
 - c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
 - d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finché questi conservi tale incarico.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assicurate anche in relazione ai soggetti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3

(Soggetti alimentanti e contenuti informativi)

1. Alimentano la Banca dati nazionale, secondo le modalità individuate dall'Allegato al presente decreto:
 - a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
 - b) i notai;
 - c) i responsabili delle Unità Organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge n. 219 del 2017.
2. All'atto della formazione, consegna o trasmissione della DAT i soggetti di cui al comma 1 trasmettono la stessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare allegato al presente decreto quale parte integrante dello stesso. Il modulo contiene, altresì, i seguenti elementi essenziali:
 - a) dati anagrafici e di contatto del disponente;

- b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, ed attestazione della eventuale accettazione della nomina risultante dalla sottoscrizione delle DAT;
 - c) attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.
3. Laddove l'accettazione della nomina del fiduciario avvenga con atto successivo, la stessa, corredata con il documento di identità del medesimo, è consegnata, a cura del disponente, ai soggetti di cui al comma 1 lettere a) e b), o alla struttura sanitaria presso cui è stata consegnata la DAT per l'inoltro al soggetto di cui al comma 1 lettera c), affinché sia trasmessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante il modulo elettronico di cui al comma 2.
 4. Con le medesime modalità il disponente provvede anche nel caso di revoca delle DAT o sostituzione, modifica o integrazione delle stesse da parte del disponente medesimo, nonché di nomina del fiduciario con atto successivo, di rinuncia alla nomina comunicatagli dal fiduciario e di revoca dell'incarico di fiduciario da parte del disponente. In caso di disposizioni contraddittorie, si tiene conto di quello che riporta la data di redazione più recente.
 5. Dell'acquisizione nella Banca dati nazionale della documentazione di cui ai precedenti commi, è data tempestiva comunicazione al disponente che ne abbia fatto richiesta in conformità alle specifiche di cui al disciplinare allegato al presente decreto.

Art. 4

(Accesso ai dati)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato al presente decreto, consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti:
 - a) al medico, che ha in cura il paziente, chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
 - b) al fiduciario fino a quando conservi l'incarico.
2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara:
 - a) le proprie generalità;
 - b) l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
 - c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di autodeterminarsi;
 - d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.
3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica:
 - a) le proprie generalità;
 - b) le generalità del disponente.
4. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.

Art. 5

(Interoperabilità con altre banche dati)

1. Il disciplinare tecnico, di cui all'allegato al presente decreto, individua le modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete Unitaria del Notariato e quelle eventualmente istituite nelle regioni di cui all'articolo, 3 comma 1, lettera c).

Art. 6

(Particolari modalità di espressione delle DAT)

1. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico o per scrittura privata, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.
2. Le DAT, espresse ai sensi di cui al comma 1, sono trasmesse alla Banca Dati nazionale con le modalità previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato al presente decreto.
3. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dalla legge, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. In tali casi il medico rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, la quale è trasmessa alla Banca dati nazionale secondo le modalità contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato al presente decreto.

Art. 7

(Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza)

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento della Banca dati nazionale. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali presenti nella Banca dati nazionale, per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 2-*sexies*, comma 2, lett. t) e u) del Codice, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679, specificato in premessa, nonché a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure previste nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato A al presente decreto.
2. I dati contenuti nella Banca dati nazionale possono essere diffusi dal Ministero della salute esclusivamente in forma anonima e aggregata.
3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti per la trasmissione alla Banca dati nazionale.

Art. 8

(Periodo di conservazione dei dati e diritti dell'interessato)

1. I dati personali presenti nella Banca dati nazionale sono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato.
2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni da rendere all'interessato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9

(Variazioni del disciplinare tecnico)

1. Le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui agli allegati A e B al presente decreto sono aggiornate con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della realizzazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, consentono la consultazione delle DAT antecedentemente raccolte ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, per le finalità di cui al presente decreto e per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 2-*sexies*, comma 2, lett. t) e u) del Codice
2. Entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al Ministero della salute un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa.

3. Entro 180 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al Ministero della salute le DAT dei disponenti di cui al comma 2.

Art. 11

(Oneri)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel rispetto di quanto previsto dal comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

ALLEGATO AL DM

Banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la registrazione dei dati delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati nazionale delle DAT istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, presso il Ministero della salute e il dettaglio dei relativi contenuti informativi.

La Banca dati nazionale delle DAT permette la registrazione delle informazioni relative alle DAT contenute nel modulo elettronico di cui al punto 7.1 nonché, su richiesta del disponente, anche la raccolta di copia delle DAT, trasmesse da parte degli uffici di stato civile, dei notai o delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità informatiche di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano con proprio atto regolamentato la raccolta delle DAT.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

- a. per "disponente", ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, attraverso la DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- b. per "fiduciario", la persona di fiducia indicata dal disponente, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
- c. per "soggetti alimentanti", i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- d. per "modulo elettronico", il modulo online per l'inserimento delle informazioni necessarie alla registrazione della DAT nella Banca dati nazionale, recante i contenuti informativi di cui al punto 7.1;
- e. per "crittografia", tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario;
- f. per "crittografia simmetrica", un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario;
- g. per "crittografia asimmetrica", un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identità del mittente, l'integrità delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;
- h. per "sito Internet del Ministero", il sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;
- i. per "Centro Elaborazione Dati" o "CED", l'infrastruttura dedicata ai servizi di Hosting del complesso delle componenti tecnologiche del Ministero della salute, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;

- j. per "DGSISS", la Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero della salute.

3. I soggetti

I soggetti alimentanti trasmettono alla Banca dati nazionale le informazioni relative alle DAT, nonché, su richiesta dei disponenti, anche copia delle DAT, attenendosi alle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni descritte nel presente disciplinare.

I medici e i fiduciari di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto possono accedere alla Banca dati nazionale per consultare le informazioni ivi contenute, inclusa, ove presente, la copia della DAT oppure conoscere, in caso di mancato consenso alla trasmissione da parte del disponente, dove reperirne l'originale. Inoltre nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscono al disponente di procedere a revoca delle DAT con le forme previste dalla legge, il medico può procedere a registrare nella Banca dati nazionale delle DAT la revoca della DAT.

Gli utenti del Ministero della Salute, autorizzati all'accesso alla Banca dati nazionale delle DAT, usufruiscono di servizi di monitoraggio e reportistica anche al fine della predisposizione della Relazione annuale alle Camere prevista all'art.8 della legge n.219 del 2017.

4. Descrizione del sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della Banca dati nazionale delle DAT

4.1.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le peculiarità organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della Banca dati nazionale delle DAT, di seguito indicato come sistema informativo, è basato su un'architettura standard del mondo Internet:

- Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

- strumenti IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- aggiornamenti dei software, secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;
- configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa;
- un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede anche, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte;

- un sistema di tracciatura delle operazioni di accesso ai sistemi (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie.

4.1.2 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;
- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione sottoposto a controlli secondo procedure definite;
- sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione;
- i supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili, secondo procedure definite che prevedano la documentazione della distruzione.

4.1.3 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile.

In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il Centro Elaborazione Dati (CED), sono previste:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il *data recovery*;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo non superiore alle 24 ore.

4.2 Accesso alla Banca dati nazionale delle DAT

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del Controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero tramite codice utente e parola chiave generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale.

Per la Banca dati nazionale delle DAT è previsto l'accesso tramite:

- codice utente e parola chiave per le operazioni di trattamento che non comportano accessi a dati individuali;
- strumenti di autenticazione a più fattori per le operazioni di trattamento che comportano accessi a dati individuali.

4.2.1 Modalità di autenticazione e autorizzazione degli utenti attraverso il sistema informativo del Ministero della Salute

Per gli utenti che accedano alla Banca dati nazionale delle DAT attraverso il Sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della Salute è previsto un processo di abilitazione in due fasi come descritto nei successivi paragrafi.

4.2.1.1 Fase A - Abilitazione alla piattaforma

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una email contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- sarà composta da caratteri alfanumerici, la cui creazione rispetta lo stato dell'arte tecnologico;
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

4.2.1.2 Fase B - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute (in questo caso la Banca dati nazionale delle DAT). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.

L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. il consiglio nazionale del notariato). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti competenti, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate ad accedere ai servizi e ai sistemi ad esso riconducibili.

4.2.1.3 Fase B – Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli disponenti

Nel caso in cui il personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute, per comprovate e documentate esigenze di verifica, validazione e monitoraggio dei dati, utilizzi funzionalità che prevedano l'accesso a dati riferiti ai singoli disponenti, il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente da postazioni identificate e attraverso strumenti di autenticazione a più fattori, in conformità all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro.

L'amministratore dell'applicazione effettua uno specifico riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati, la cui gestione è a cura del Ministero della salute. Qualora questa verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo viene confermata all'utente la possibilità di accedere a tali servizi e gli viene chiesto di indicare la postazione da cui intende accedere al servizio.

Infine, per rendere più sicuro il processo di abilitazione, un altro amministratore dell'applicazione, distinto dall'amministratore che ha generato le credenziali, provvede all'eventuale consegna dello strumento di autenticazione a più fattori (se non già in possesso dell'utente che richiede l'abilitazione) e, in ogni caso, alla sua associazione alle suddette credenziali.

In nessun caso i servizi consentono di effettuare più accessi contemporanei con le medesime credenziali.

Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere alla procedura:

- le Unità organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza;
- le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'Unità organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate.

4.2.2 Modalità di autenticazione e autorizzazione degli utenti mediante SPID

Il Sistema SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica.

Per l'accesso alla Banca dati nazionale delle DAT sarà utilizzato un livello di sicurezza 2 (corrispondente al Level of Assurance 3 dell'ISO-IEC 29115), che garantisce con un alto grado di affidabilità l'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione

Gli utenti per i quali è prevista la possibilità di accesso alla Banca dati nazionale delle DAT tramite SPID, per ottenere l'utenza SPID, devono rivolgersi ai gestori di Identità Digitali SPID (Identity Provider), accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, che rilasciano le credenziali di accesso dopo aver verificato l'identità dell'utente.

Per assicurare che i soggetti che utilizzano la presente modalità di accesso abbiano il giusto profilo per accedere alle Banca dati nazionale delle DAT, subito dopo l'accesso il sistema:

- richiede, tramite un'apposita funzionalità, la compilazione di una autodichiarazione per individuare la tipologia di soggetto che sta accedendo;
- verifica quanto riportato nell'autodichiarazione utilizzando le informazioni già disponibili nella Banca dati nazionale delle DAT oppure utilizzando appositi servizi messi a disposizione da altre banche dati.

4.3 Sistema di registrazione delle operazioni di trattamento

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi file di log, al fine di evidenziare eventuali anomalie e/o utilizzi impropri, anche tramite specifici *alert*.

Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti:

- i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- la data e l'ora dell'accesso;
- codice del disponente su cui è stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali
- l'operazione effettuata.

I predetti file di log sono conservati in modalità sicura e vengono trattati in forma aggregata, salvo la necessità di verificare la correttezza e la liceità delle singole operazioni effettuate. I file di log sono conservati per 12 mesi e cancellati alla scadenza.

4.4 Modalità di trasmissione

La Banca dati nazionale delle DAT mette a disposizione dei soggetti alimentanti tre modalità alternative per trasmettere le informazioni presenti nel modulo elettronico relativo alle DAT, nonché all'eventuale copia della DAT su richiesta del disponente stesso, oppure in caso di presentazione di atti successivi, di cui all'articolo 3, comma 3 e 4, del presente decreto, all'invio degli stessi:

- a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale concernente "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità";
- b) utilizzando i servizi applicativi che la Banca dati nazionale delle DAT mette a disposizione tramite il protocollo sicuro *https* e secondo le regole per l'autenticazione di cui a punto 4.2.1;
- c) utilizzando la posta elettronica certificata per la trasmissione alla casella dat@postacert.sanita.it evitando di inserire nell'oggetto della trasmissione dati personali

Le informazioni presenti nel modulo elettronico relativo alle DAT e i documenti trasmessi in copia alla Banca dati nazionale sono resi inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

Per tutte le predette modalità di trasmissione i soggetti alimentanti, sia in caso di prima disposizione che in caso di successiva trasmissione di documentazione concernente il fiduciario (nomina, accettazione, rinuncia e revoca), trasmettono sempre le informazioni attraverso il modulo elettronico di cui al punto 7.1. Anche in caso di revoca delle DAT e/o di espressione di nuove DAT (che possono integrare o sostituire le precedenti) i predetti soggetti trasmettono comunque le informazioni attraverso il modulo elettronico di cui al punto 7.1.

Al momento dell'aggiornamento della Banca dati nazionale delle DAT, se il disponente ne ha fatto richiesta, il sistema invierà comunicazione via email al disponente, informando dell'avvenuta registrazione del dato trasmesso.

Nella Banca dati nazionale delle DAT, per ogni disponente, saranno consultabili le informazioni presenti nel modulo elettronico relativo alle DAT, nonché, se trasmessa, copia delle DAT. Gli atti revocati sono memorizzati in un archivio storico.

Per il supporto tecnico dei soggetti alimentanti, la Banca dati nazionale delle DAT rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale; ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it.

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

4.4.1 Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 del Codice dell'amministrazione digitale.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

4.4.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione delle informazioni

Nel caso in cui i soggetti alimentanti dispongano di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa di cui al punto 4.4. lettera a), l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

Nel caso in cui il sistema informativo del soggetto alimentante non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'invio delle informazioni potrà accedere alla Banca dati nazionale delle DAT e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura con le modalità di cui al punto 4.4 lettera b) oppure trasmetterle per posta elettronica certificata con le modalità di cui al punto 4.4 lettera c), rendendole inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

4.4.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

Se per la trasmissione delle informazioni relative alla DAT viene utilizzata la modalità di cui al punto 4.4 lettere a) o b), il soggetto alimentante deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) o JavaScript Object Notation (JSON).

Gli schemi standard dei documenti contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

Se invece per la trasmissione delle informazioni relative alla DAT il soggetto alimentante utilizza la modalità di cui al punto 4.4 lettera c):

- deve essere utilizzato esclusivamente il modulo elettronico, disponibile sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, che consentirà, al termine della compilazione, di generare un file crittografato contenente i dati necessari alla registrazione della DAT nella Banca dati nazionale, l'eventuale documentazione allegata e, se consegnata, copia della DAT;
- il formato della email deve essere conforme a quanto definito nel documento di specifiche funzionali.

La copia della documentazione da trasmettere alla Banca dati nazionale delle DAT deve essere inviata rispettando i seguenti formati:

- Pdf per documentazioni in forma scritta o riproducibili in tale forma;
- Avi, Wmv, Mov, Flav, Mp4 e successive evoluzioni per documentazioni audio o videoregistrate.

4.5 Servizi di consultazione

La Banca dati nazionale delle DAT mette a disposizione i seguenti servizi di consultazione delle informazioni:

- ai medici che, al momento dell'accesso alla Banca dati nazionale delle DAT, devono dichiarare:
 - il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - di essere medico, indicando il numero di iscrizione all'ordine e la provincia di iscrizione;
 - di star effettuando trattamenti sanitari o accertamenti diagnostici o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per il paziente/disponente individuato mediante nome, cognome e codice fiscale;
 - che il paziente/disponente è incapace di autodeterminarsi.
- ai fiduciari che, al momento dell'accesso alla Banca dati nazionale delle DAT, devono indicare:
 - il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del disponente.

Nel caso di accesso da parte di un medico alla Banca dati nazionale delle DAT per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere in qualità di medico alle informazioni sulle DAT nonché, se disponibile, alla copia delle DAT:

- vengono verificati il numero e la provincia di iscrizione all'ordine, dichiarati all'accesso, attraverso l'utilizzo dei servizi web della Banca dati messa a disposizione dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO, che consente anche di accertare che l'iscrizione all'albo non sia sospesa o cancellata.

Nel caso di accesso da parte di un fiduciario alla Banca dati nazionale delle DAT per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere in qualità di fiduciario alle informazioni sulle DAT nonché, se disponibile, alla copia delle DAT:

- viene verificato che il codice fiscale dello stesso sia presente tra i codici fiscali dei fiduciari registrati nella Banca dati nazionale delle DAT e che sia associato al disponente oggetto della consultazione.

4.6 Servizi a supporto

La Banca dati nazionale delle DAT mette a disposizione del medico un servizio di revoca delle DAT nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero al disponente di procedere alla revoca con le forme previste dalla legge.

Il medico deve predisporre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445 del 2000, e caricarne una copia nella Banca dati nazionale delle DAT attraverso un servizio web interattivo, previa rilascio all'accesso delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.

Inoltre la Banca dati nazionale delle DAT mette a disposizione del Ministero della salute servizi di monitoraggio e reportistica che consentono la consultazione di dati aggregati e anonimi anche al fine della predisposizione della Relazione annuale alle Camere prevista all'art.8 della legge n.219 del 2017.

4.7 Quadro sinottico dei soggetti, delle modalità di accesso, dei servizi e delle modalità di trasmissione

Soggetti	Modalità di Accesso	Servizi messi a disposizione	Modalità di trasmissione
Alimentanti			
Notai	Accesso alla Banca dati nazionale delle DAT tramite autenticazione tra il sistema informativo del Ministero della Salute e la Rete Unitaria del Notariato, attraverso procedure di colloquio System to System	Servizi per la trasmissione	Cooperazione applicativa o servizi applicativi
Uffici di stato civile dei Comuni	Nessun accesso diretto alla Banca dati nazionale delle DAT	Servizi per la trasmissione	Modulo elettronico compilabile online dal portale del Ministero, che al termine della compilazione genera un file crittografato da inviare via PEC contenente i dati necessari alla registrazione della DAT nella Banca dati nazionale, gli eventuali allegati e la DAT, se prevista.
Unità Organizzative individuate dalle Regioni	Accesso alla Banca dati nazionale delle DAT tramite autenticazione tra il sistema informativo del Ministero della salute e il sistema informativo regionale	Servizi per la trasmissione	Cooperazione applicativa o servizi applicativi
Altri			
Medici	Accesso alla Banca dati nazionale delle DAT attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID)	Servizi di consultazione Servizio di revoca DAT in emergenza urgenza	- Servizi applicativi
Fiduciari	Accesso alla Banca dati nazionale delle DAT attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID)	Servizi di consultazione	-
Ministero	Accesso alla Banca dati	Servizi di monitoraggio	-

della salute	nazionale delle DAT il sistema informativo del Ministero della salute	e reportistica	
---------------------	---	----------------	--

5. Ambito della rilevazione

La Banca dati nazionale delle DAT è alimentata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le informazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e ss. del presente decreto.

6. Disposizioni transitorie

A seguito dell'attivazione della Banca dati nazionale delle DAT, i soggetti alimentanti attraverso le modalità ed i canali di cui al punto 4.4 lettera a), b) e c) del presente disciplinare, dovranno trasmettere al Ministero della salute:

- 1) entro 60 giorni un elenco nominativo dei disponenti che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa, secondo il formato indicato nelle specifiche funzionali;
- 2) entro 180 giorni trasmettono al Ministero della salute le DAT acquisite antecedentemente alla realizzazione della Banca dati nazionale delle DAT, secondo le modalità di cui al punto 4.4.3 del presente disciplinare.

7. Le informazioni

I soggetti alimentanti inviano, firmandole digitalmente e/o crittografandole al fine di garantire l'integrità, le informazioni relative alle DAT previste nel modulo elettronico, esclusivamente in modalità elettronica tramite interscambio di dati fra applicazioni client/server in formato JSON oppure attraverso la trasmissione di un tracciato in formato XML oppure via PEC allegando:

- le informazioni essenziali raccolte attraverso il modulo elettronico di cui al punto 7.1;
- copia della DAT, se richiesto dall'interessato;
- copia degli atti successivi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del presente decreto, ove sussistano:
 - sostituzione, modifica o integrazione delle DAT da parte del disponente
 - revoca delle DAT da parte del disponente
 - nomina del fiduciario da parte del disponente;
 - accettazione della nomina da parte del fiduciario;
 - rinuncia alla nomina da parte del fiduciario;
 - revoca di nomina del fiduciario da parte del disponente

I dati anagrafici e gli allegati sopra elencati sono archiviati separatamente e trattati con tecniche crittografiche. Le informazioni di dettaglio contenute nel tracciato XML oppure nel JSON e nel modulo elettronico sono indicate nelle tabelle di cui al successivo punto 7.1.

Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio delle regole che disciplinano il tracciato record, le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML o JSON, degli eventuali schemi XSD di convalida a cui far riferimento, le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi nonché, in caso di trasmissione del modulo elettronico crittografato via PEC, il formato della email.

I valori di riferimento e le codifiche da utilizzare nella predisposizione dei file XML o JSON sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

7.1 Contenuti informativi

Di seguito si riporta la definizione per ciascuna informazione relativa alle DAT prevista nel modulo elettronico e trasmessa con modalità elettronica alla Banca dati nazionale delle DAT da parte del soggetto alimentante.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
Cognome Disponente	Identifica il cognome del disponente	SI	
Nome Disponente	Identifica il nome del disponente	SI	
Comune di nascita del disponente	Identifica il comune di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di nascita del disponente	Identifica la provincia di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999.
Stato di nascita del disponente	Indica lo Stato presso cui è nato il disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla nascita del disponente nel modo seguente:

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			Comune di nascita = 999999 Provincia di nascita = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.
Data di nascita del disponente	Identifica la data di nascita del disponente	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Codice fiscale del disponente	Codice fiscale del disponente I soggetti alimentanti sostituiscono al codice identificativo del disponente un codice cifrato ottenuto applicando al medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave pubblica nota, definito dalla DGSISS del Ministero della salute, secondo quanto indicato nel documento di specifiche funzionali.	SI	Formato: codice fiscale a 16 caratteri
Comune di residenza del disponente	Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il disponente	SI	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di residenza del disponente	Identifica la provincia di residenza del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza del disponente	Indica lo Stato presso cui è residente il disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla residenza nel modo seguente: Comune di residenza = 999999 Provincia di residenza = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.
Indirizzo di residenza del disponente	Indica l'indirizzo di residenza del disponente.	SI	Contiene nell'ordine il qualificatore (via, corso, piazza..) il nome della via e il numero civico.
CAP di residenza del disponente	Indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del disponente.	SI	Contiene il codice di avviamento postale di cinque caratteri legato al comune di residenza e nel caso di città metropolitane alla via e al comune di

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			residenza.
Richiesta del disponente di ricevere comunicazione via mail	Indica se il disponente ha espressamente richiesto l'invio per email della comunicazione di inserimento della documentazione nella banca dati nazionale	SI	Valori Ammessi : <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
Email del disponente	Indica la mail del disponente alla quale inviare la mail di comunicazione di inserimento della documentazione nella banca dati nazionale	SI	Contiene la mail del disponente nel formato <i>nomeutente@dominio</i>
Tipo atto	Indica la tipologia delle informazioni trasmesse alla Banca dati nazionale	SI	Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none"> • 01 DAT senza indicazione fiduciario • 02 DAT con indicazione e accettazione del fiduciario • 03 DAT con indicazione del fiduciario non ancora accettata • 04 Nomina fiduciario con accettazione • 05 Nomina fiduciario senza accettazione • 06 Accettazione nomina da parte del fiduciario • 07 Rinuncia

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			<p>alla nomina da parte del fiduciario</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 Revoca DAT • 09 Revoca della nomina del fiduciario • 10 Revoca DAT e fiduciario
Data delle DAT/documentazione successiva	Data in cui le DAT/documentazione successiva sono state redatte dal notaio oppure consegnate all'Ufficio dello stato civile del comune di residenza o alla struttura sanitaria delle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT con sistemi informativi	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Comune presso il cui ufficio di stato civile il disponente ha consegnato le DAT/documentazione successiva	Comune di residenza del disponente	SI/NO	<p>Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune.</p> <p>Nel caso in cui le DAT/documentazione successiva sono state redatte da un notaio o consegnate presso una struttura sanitaria non deve essere valorizzato.</p>

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
Numero di annotazione delle DAT/documentazione successiva	Numero di annotazione delle DAT/documentazione successiva attribuito dall'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente.	SI/NO	Indica il numero con cui è stata annotata la DAT/documentazione successiva dall'ufficio civile del comune di residenza del disponente. Nel caso in cui le DAT/documentazione successiva sono state redatte da un notaio o consegnate presso una struttura sanitaria non deve essere valorizzato.
Notaio	Nominativo del notaio che ha redatto le DAT/documentazione successiva	SI/NO	Nel caso in cui il disponente ha presentato la DAT/documentazione successiva presso il comune di residenza o una struttura sanitaria non deve essere valorizzato.
Codice fiscale del notaio	Codice fiscale del notaio che ha redatto le DAT/documentazione successiva	SI/NO	Nel caso in cui il disponente ha presentato la DAT/documentazione successiva presso il comune di residenza o una struttura sanitaria non deve essere valorizzato.
Numero repertorio	Numero di repertorio attribuito dal notaio alle DAT/documentazione successiva	SI/NO	Nel caso in cui il disponente ha presentato la DAT/documentazione successiva presso il comune di residenza o una struttura sanitaria non deve essere valorizzato.
Struttura sanitaria presso cui sono state consegnate le DAT/documentazione successiva	Codice della struttura sanitaria presso cui il disponente ha presentato le DAT/documentazione successiva	SI/NO	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11 , HSP11bis (di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, pubblicato nella

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			<p>Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e s.m.i.) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento o afferente al complesso ospedaliero;</p> <p>- codici modelli STS11 (di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006), per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono</p>

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			<p>costituiti da un progressivo numerico.- in caso di tipo erogatore</p> <p>Nel caso in cui le DAT/documentazione successiva sono state redatte da un notaio oppure consegnate presso un ufficio di stato civile non deve essere valorizzato</p>
Regione	Codice della Regione presso la cui struttura sanitaria sono state consegnate le DAT/documentazione successiva	SI/NO	<p>I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definito con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.</p> <p>Nel caso in cui le DAT/documentazione successiva sono state redatte da un notaio oppure consegnate presso un ufficio di stato civile non deve essere valorizzato.</p>
Numero di protocollo attribuito alle DAT/documentazione successiva	Numero di protocollo attribuito dalla struttura sanitaria alle DAT/documentazione successiva	SI/NO	<p>Indica il numero di protocollo dell'atto che viene attribuito alla DAT/documentazione successiva dalla struttura sanitaria.</p> <p>Nel caso in cui le DAT/documentazione</p>

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			successiva sono state redatte da un notaio oppure consegnate presso un ufficio di stato civile non deve essere valorizzato.
Cognome Fiduciario	Identifica il cognome del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	
Nome Fiduciario	Identifica il nome del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	
Comune di nascita del fiduciario	Identifica il comune di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il fiduciario è nato all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di nascita del fiduciario	Identifica la provincia di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il fiduciario è nato all'estero va indicato il codice 999.
Stato di nascita del fiduciario	Indica lo Stato presso cui è nato il fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
			<p>Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla nascita del fiduciario nel modo seguente: Comune di nascita = 999999 Provincia di nascita = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.</p>
Data di nascita del fiduciario	Identifica la data di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	Formato: AAAA-MM-GG
Codice fiscale del fiduciario	<p>Codice fiscale del fiduciario indicato dal disponente.</p> <p>I soggetti alimentanti sostituiscono al codice identificativo del fiduciario un codice cifrato ottenuto applicando al medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave pubblica nota, definito dalla DGSISS del Ministero della salute, secondo quanto indicato nel documento di specifiche funzionali.</p>	SI/NO	Formato: codice fiscale a 16 caratteri
Comune di residenza del fiduciario	Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il	SI/NO	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
	fiduciario indicato dal disponente		individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il fiduciario è residente all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di residenza del fiduciario	Identifica la provincia di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il fiduciario è residente all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza del fiduciario	Indica lo Stato presso cui è residente il fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla residenza del fiduciario nel modo seguente: Comune di residenza = 999999 Provincia di residenza = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
Indirizzo di residenza del fiduciario	Indica l'indirizzo di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI/NO	Contiene nell'ordine il qualificatore (via, corso, piazza..) il nome della via e il numero civico dell'indirizzo di residenza.
CAP di residenza del fiduciario	Indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del fiduciari indicato dal disponente	SI/NO	Contiene il codice di avviamento postale di cinque caratteri legato al comune di residenza e nel caso di città metropolitane alla via e al comune di residenza.
Recapito telefonico del fiduciario	Indica il numero di telefono presso cui contattare il fiduciario. Numero di Cellulare e/o telefono fisso	SI/NO	
Indirizzo email del fiduciario	Indica l'indirizzo email presso cui contattare il fiduciario.	SI/NO	
Consenso invio DAT	Consenso del disponente alla trasmissione di copia delle DAT alla Banca dati nazionale.	Si	Valori Ammessi : <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
Reperibilità DAT	Indica dove le DAT in originale sono reperibili.	SI/NO	Indicare il notaio, il comune o la struttura sanitaria presso cui sono reperibili le DAT in originale, specificando indirizzo e contatti. Da valorizzare se il disponente non ha dato il consenso alla trasmissione di copia delle DAT alla Banca dati nazionale

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
Tipologia documento di riconoscimento del disponente	Indica la tipologia di documento di riconoscimento del disponente	SI	Valori Ammessi: <ul style="list-style-type: none"> • 01-Passaporto • 02-Carta di identità • 03-Patente
Numero documento di riconoscimento del disponente	Indica il numero del documento di riconoscimento del disponente	SI	
Ente rilascio documento di riconoscimento del disponente	Indica l'ente che ha rilasciato il documento di riconoscimento del disponente	SI	
Data rilascio documento di riconoscimento del disponente	Indica la data di rilascio del documento di riconoscimento del disponente	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Data scadenza documento di riconoscimento del disponente	Indica la data di scadenza del documento di riconoscimento del disponente	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Sottoscrizione da parte del fiduciario del documento trasmesso	Indica l'eventuale sottoscrizione da parte del fiduciario del documento trasmesso	SI	Valori Ammessi : <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
Tipologia documento di riconoscimento del fiduciario	Indica la tipologia di documento di riconoscimento del fiduciario	SI/NO	Valori Ammessi : <ul style="list-style-type: none"> • 01-Passaporto • 02-Carta di identità • 03-Patente
Numero documento di riconoscimento del fiduciario	Indica il numero del documento di riconoscimento del fiduciario	SI/NO	

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO	DOMINIO
Ente rilascio documento di riconoscimento del fiduciario	Indica l'ente che ha rilasciato il documento di riconoscimento del fiduciario	SI/NO	
Data rilascio documento di riconoscimento del fiduciario	Indica la data di rilascio del documento di riconoscimento del fiduciario	SI/NO	Formato: AAAA-MM-GG
Data scadenza documento di riconoscimento del fiduciario	Indica la data di scadenza del documento di riconoscimento del fiduciario	SI/NO	Formato: AAAA-MM-GG

8. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero (www.salute.gov.it).

I soggetti alimentanti inviano alla Banca dati nazionale delle DAT i dati raccolti e controllati secondo quanto riportato nel documento di specifiche funzionali disponibili sul sito internet del Ministero (www.salute.gov.it).

9. Tempi di trasmissione

La trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale delle DAT avviene secondo le tempistiche indicate dal presente decreto.

Date	Description	Amount
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

...

...

...

...

...

...